

Documento Banca d'Italia/Consob/Ivass n. 7 del 9 novembre 2016
Tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob ed Ivass in materia di applicazione degli IAS/IFRS

Trattamento in bilancio degli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 su crediti non deteriorati acquisiti a titolo definitivo

1. Premessa

Secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2002 così come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 (di seguito, Decreto), in estrema sintesi e per quanto qui di interesse, nelle transazioni commerciali il creditore ha sempre (in quanto è nulla ogni clausola che lo esclude) diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto (¹):

1. senza che sia necessaria la costituzione in mora (da qui la cosiddetta “automaticità” di maturazione degli stessi);
2. dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento contrattuale.

Al riguardo, nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta da queste Autorità, è emersa l'esistenza di diverse modalità di rilevazione in bilancio degli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002, da parte soprattutto di intermediari bancari e finanziari (di seguito intermediari) attivi nel *factoring* dei crediti non deteriorati vantati dalle aziende fornitrici di beni e servizi nei confronti della pubblica amministrazione.

2. Normativa contabile di riferimento

La fattispecie in esame non è espressamente disciplinata dal principio contabile internazionale IAS 39 – *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*.

Da ciò consegue che i criteri per la sua rilevazione sono quelli previsti per la contabilizzazione delle attività finanziarie (stabiliti dallo stesso IAS 39) e dei ricavi da interessi in generale (indicati dal principio contabile internazionale IAS 18 – *Ricavi*, espressamente richiamato dallo IAS 39 con riferimento al criterio del tasso d'interesse effettivo).

In particolare, lo IAS 39 prevede che in bilancio le attività finanziarie (inclusi i crediti) siano inizialmente iscritte al loro *fair value* (paragrafi 43 e AG64). Per i crediti successivamente valutati al costo ammortizzato (“CA”) rileva poi la definizione di CA prevista dallo IAS 39 (paragrafo 9): «*il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il*

¹ Le definizioni di transazione commerciale, interessi moratori e importo dovuto sono quelle previste dall'articolo 2 del Decreto.

criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione [...] a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità».

Il medesimo paragrafo dello IAS 39 chiarisce che il criterio del tasso d'interesse effettivo ("TIE") è un metodo, a un tempo, di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo.

In particolare, lo IAS 39, paragrafo 9 prevede di rilevare gli interessi contrattuali (e le altre voci di costo e ricavo generate dalla transazione) "*pro-rata temporis*" durante il periodo di esistenza del credito, utilizzando il criterio del TIE, quest'ultimo definito come quel tasso «*che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario [...] al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria*». Inoltre, i flussi di cassa attesi di uno strumento finanziario vanno stimati in modo attendibile, considerando tutte le clausole contrattuali (ad esempio, pagamenti anticipati, opzioni *call*) nonché gli altri oneri/proventi (ad esempio, commissioni) da pagare/ricevere tra le parti durante la vita dello strumento stesso che sono da considerare parte integrante del "TIE".

Per quanto concerne lo IAS 18 i paragrafi 29 e 30(a) prevedono, fra l'altro, che i ricavi derivanti dall'utilizzo, da parte di terzi, di beni di un'impresa che generano interessi vanno registrati in conto economico sulla base del criterio del TIE come definito dallo IAS 39 e i ricavi da interessi sono rilevati in bilancio solo quando:

- a) è probabile che affluiscono a un'impresa benefici economici connessi con una transazione;
- b) l'ammontare dei ricavi può essere attendibilmente stimato.

La definizione dei presupposti di cui ai suddetti punti a) e b) su cui si basa la rilevazione dei ricavi da interessi (presupposti validi anche per gli altri elementi di bilancio) è riportata nel documento dello IASB denominato "Quadro concettuale per l'informativa di bilancio" o "*Conceptual Framework*", che costituisce, fra l'altro, il fondamentale riferimento teorico per l'intero processo di redazione del bilancio secondo i principi IAS/IFRS.

In particolare, il *Conceptual Framework*:

- a) con riferimento al concetto di probabilità chiarisce che è utilizzato per riferirsi al grado di incertezza che i benefici economici futuri associati a una certa voce ("*item*") possano affluire all'impresa. A tal proposito, viene, inoltre, precisato che le valutazioni del grado di incertezza connesse con il flusso di benefici economici futuri sono effettuate «*sulla base delle conoscenze disponibili nel momento in cui il bilancio è preparato*»;
- b) in merito alla condizione della "attendibilità della valutazione", prevede che «*l'uso di stime ragionevoli rappresenta una parte essenziale della preparazione del bilancio e non pregiudica la loro attendibilità*».

Quando, invece, una stima ragionevole non può essere effettuata, una voce non può essere rilevata nello stato patrimoniale o nel conto economico.

3. Trattamento in bilancio

In base alla normativa contabile di riferimento, sopra richiamata, la quota attendibilmente stimata degli interessi in esame ritenuta recuperabile sin dall'acquisto dei crediti va sin dall'inizio inclusa fra i flussi di cassa attesi di cui al criterio del TIE e rilevata in base alla sua maturazione ("per competenza") attraverso il TIE.

Resta ferma comunque la necessità, da parte degli amministratori, di assicurare, nella concreta applicazione di detto trattamento di bilancio, il pieno rispetto dei presupposti di attendibilità della quantificazione dei benefici attesi e di probabilità per l'impresa di fruire di tali benefici, statuiti dal principio contabile internazionale IAS 18 ai fini della rilevazione in bilancio dei ricavi da interessi.

Nella fattispecie in esame, ai fini della verifica della sussistenza della capacità di stimare attendibilmente gli interessi di mora, assume particolare rilievo la contemporanea presenza di taluni fattori, quali:

- la disponibilità di un modello di *business* e di una struttura organizzativa che consentano di ritenere che il sistematico recupero degli interessi di mora su crediti non deteriorati acquisiti a titolo definitivo rappresenti un elemento strutturale dell'attività ordinaria di gestione di tali crediti;
- la circostanza che gli interessi di mora, per la loro incidenza, non costituiscano un elemento accessorio delle operazioni di acquisto a titolo definitivo, di modo che un'analisi completa di profili di redditività prospettica dei crediti non possa non tenere in considerazione gli interessi di mora;
- la sussistenza di *inputs* e condizioni statisticamente "robusti", tali da consentire una stima sufficientemente attendibile sia degli interessi di mora di probabile incasso sia dei relativi tempi di incasso; in particolare, gli intermediari dovranno disporre di strumenti di analisi che si basano su affidabili serie storiche di dati di lungo periodo che permettano il calcolo di una stima affidabile sia dell'ammontare degli interessi di mora che probabilmente si andranno a incassare sia dei relativi tempi di incasso.

In assenza del presupposto dell'attendibilità della stima, da valutarsi anche tenendo conto dei fattori sopra elencati, la contabilizzazione degli interessi di mora dovrà, invece, rinviarsi al momento del loro effettivo incasso (applicando cioè il criterio della rilevazione "per cassa").

Nel caso in cui l'impresa rilevi "per competenza" gli interessi di mora, si richiama, inoltre, l'attenzione degli amministratori, sulla necessità di rivedere, a ciascuna data di riferimento delle rendicontazioni periodiche, le stime dei flussi di cassa degli strumenti finanziari, in ossequio a quanto previsto dallo IAS 39, paragrafo AG8.

A tal proposito, si fa presente, altresì, che il principio contabile internazionale IAS 8 – *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*, al paragrafo 5, precisa che «I cambiamenti nelle stime contabili si originano da nuove informazioni acquisite o da nuovi sviluppi e, conseguentemente, non sono correzioni di errori».

Come precisato dal paragrafo 34 dello IAS 8, infatti, una stima «può avere bisogno di essere rettificata se avvengono mutamenti nelle circostanze sulle quali la stima si era basata o in seguito a nuove informazioni o maggiore esperienza».

Tutto ciò premesso, nel caso di contabilizzazione "per competenza" degli interessi di mora di che trattasi, da ultimo, si richiama l'attenzione degli amministratori sulla necessità di fornire nella nota

integrativa del bilancio tutte le informazioni integrative (i) sugli eventuali cambiamenti delle stime contabili, previste dallo IAS 8 e (ii) sulle cause di incertezza nelle stime, di cui allo IAS 1 “Presentazione del bilancio”, paragrafi 125 – 133 (²), al fine di fornire agli utilizzatori del bilancio informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell’impresa che siano utili nell’assunzione di decisioni di carattere economico.

Per la Banca d’Italia
Il Governatore
Ignazio Visco

Per la CONSOB
Il Presidente
Giuseppe Vegas

Per l’IVASS
Il Presidente
Salvatore Rossi

² In particolare, lo IAS 1, paragrafo 129 prevede che: “*An entity presents the disclosure in paragraph 125 in a manner that helps users of financial statements to understand the judgments that management makes about the future and about other sources of estimation uncertainty*”.